



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 04

Procedimenti integrati e sanzioni ambientali

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99904587

del 15/10/2015

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
Patrizia Prignani

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04
quale centro di responsabilita'
in data 21/10/2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 4663 del 21/10/2015

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D. P. R. 13 marzo 2013 n. 59.
Societa' R. I. M. E. 1 SRL. Impianto sito nel Comune di Roma Via della Magliana, 1098, ID
Pratica n. 20161**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DP04

Dott.ssa Paola CAMUCCIO

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Patrizia Prignani;

VISTI:

- l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" e sue ss.mm.ii.;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 27/09/2007;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 66 del 10/12/2009;
- la legge 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma;
- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma. ";

PREMESSO CHE

in data 07 luglio 2014 con prot. 92265 il SUAP del Comune di Roma Capitale ha trasmesso l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, acquisita al prot. 45667 della Città metropolitana di Roma Capitale del 07/07/14, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/13, presentata dal legale rappresentante, come in atti, della società R.I.M.E. SRL - C.F./P.I. 04764321008, con sede legale nel Comune di Roma Via della Magliana 1098 per emissioni in atmosfera valutazione di impatto acustico e operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato relativi allo stabilimento sito nel Comune di Roma Via della Magliana 1098 adibito a recupero rifiuti non pericolosi con particolare riferimento a recupero legno allegato 1, sub allegato 1, punto 9.1 del DM 05/02/1998;

nella stessa istanza, il legale rappresentante dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera R.U. 903 del 18/02/2008 e di comunicazione per recupero rifiuti in regime semplificato e non comunica di possedere altre autorizzazioni di carattere ambientale ed inoltre dichiara che l'impianto non è soggetto alle disposizioni in materia di AIA ed in materia di VIA e

che l'impresa appartiene alla categoria delle PMI;

in data 07/07/2014 rif 92265 è stato richiesto al Servizio n. 3 e al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale e di seguito indicati come Servizio n. 3 e Servizio n. 6) ed all'Ufficio Gestione Rifiuti della Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale e di seguito indicato come Servizio n. 6) il rilascio dei pareri di competenza, mentre al Servizio n. 2 della Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale e di seguito indicato come Servizio n. 2) la verifica di eventuali titoli autorizzativi da riportare nell'AUA;

in data 22/07/2014 è stato richiesto, tramite SUAP, con nota prot. 101111 al competente ufficio comunale di trasmettere il parere relativo alla valutazione di impatto acustico;

PRESO ATTO CHE,

con nota rif. 13419 del 06/08/2014, trasmessa tramite SUAP con nota prot. 110834 del 14/08/2014, il Servizio n. 2 chiede ulteriore documentazione al fine di valutare la competenza del Servizio e che in data 05/11/2014 rif. 18554 il Servizio n. 2 vista la documentazione integrativa recepita al prot. 145195 del 30/10/2014 non rileva la competenza al rilascio del parere relativo allo scarico delle acque reflue;

con nota prot. 55886 del 19/08/2014 recepita al prot. 111684 del 21/08/2014 la competente U.O. di Roma Capitale chiede documentazione integrativa ai fini dell'espressione del parere di competenza relativo all'impatto acustico e che con nota prot. 137256 del 15/10/2014 si comunica al SUAP la necessità di trasmettere al competente ufficio comunale la documentazione integrativa prodotta dalla società richiedente e trasmessa, tramite SUAP, al prot. 132952 del 07/10/2014;

alla data odierna non risulta pervenuto il parere relativo all'impatto acustico da parte del competente ufficio di Roma Capitale, ma che tale parere potrà, eventualmente, essere inserito nell'atto di rilascio dell'AUA da parte del SUAP di Roma Capitale;

in data 17/11/2014 si trasmette, tramite SUAP, la richiesta di integrazioni di cui alla nota rif. 18995 del 12/11/2014 del Servizio n. 3 che perviene con nota del SUAP 5050 del 26/01/2015 recepita al protocollo con n. 9760 del 26/01/2015;

CONSIDERATO che

con nota rif. 14449 del 05/10/2015 il Servizio n. 3 esprime parere favorevole, **con prescrizioni**, al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Società R.I.M.E. 1 SRL nella persona del gestore dell'impianto, come in atti, per lo stabilimento sito nel Comune di Roma Capitale via della Magliana 1098 specificatamente adibito all'attività di recupero di rifiuti di legno previsti dall'allegato 1, sub-allegato 1, punto 9.1 del DM 05/02/98 e ss.mm.ii. (nella nota il parere si riferisce anche all'attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione in regime di autorizzazione ordinaria, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 non oggetto del presente atto in quanto non ricadente nel regime di AUA);

in data 16/09/2014 rif. 15077 il Servizio n.6 della Città metropolitana di Roma Capitale trasmette il parere di competenza con cui esprime parere di competenza, **condizionato da prescrizioni**, relativo alla gestione dei rifiuti in procedura semplificata per la tipologia 9.1 del D.M. 05/02/1998 tipologia: rifiuti di legno e sughero – quantità annua complessiva dichiarata. 10750 tonnellate/anno

- per l'impianto della ditta R.I.M.E.1 SRL con sede in Via della Magliana, 1098 a Roma con le motivazioni indicate nella nota stessa che diviene parte integrante dell'AUA;

PRESO ATTO che il parere rif. 14499 del 05/10/2015 è stato redatto dal responsabile del Procedimento dott. ssa Raffaella Ruggeri e firmato dal Dirigente del Servizio n. 3 arch. Luca Campofelice e il parere rif/ 15077 del 16/09/2014 è stato redatto dal responsabile del Procedimento F.S.T. Francesco Masi e firmato dal Dirigente dal Direttore del Dipartimento ing. Claudio Vesselli;

ACCERTATO che ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. 59/13 per l'accoglimento dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale della R.I.M.E. 1 SRL - C.F./P.I. 04764321008, con sede legale nel Comune di Roma Via della Magliana 1098, per emissioni in atmosfera e gestione rifiuti non pericolosi dello stabilimento sito nel Comune di Roma Via della Magliana 1098 adibito a recupero di rifiuti di legno previsti dall'allegato 1, sub-allegato 1, punto 9.1 del DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

1) DI ADOTTARE l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, a favore della Società R.I.M.E. 1 SRL - C.F./P.I. 04764321008, con sede legale nel Comune di Roma, Via della Magliana 1098, nella persona del gestore dell'impianto come in atti, per emissioni in atmosfera e gestione rifiuti non pericolosi dello stabilimento sito nel Comune di Roma Via della Magliana 1098 adibito a recupero di rifiuti di legno previsti dall'allegato 1, sub-allegato 1, punto 9.1 del DM 05/02/1998 e ss.mm.ii,

2) DI PRESCRIVERE alla società R.I.M.E. 1 SRL le condizioni operative, le prescrizioni ed il rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri rif. 14499 del 05/10/2015 del Servizio n. 3 della Città metropolitana di Roma Capitale (ad esclusione della attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione in regime di autorizzazione ordinaria, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 non oggetto del presente atto in quanto non ricadente nel regime di AUA) e rif. 15077 del 16/09/2014 del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale) che si allegano al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale;

3) DI STABILIRE che è di competenza del SUAP di Roma Capitale allegare all'atto di rilascio dell'AUA il parere relativo all'impatto acustico di competenza comunale ove emanato;

4) DI TRASMETTERE il presente atto al SUAP competente, al fine del rilascio dell'AUA ai sensi

del comma 7 dell'art. 4 del DPR 59/13, congiuntamente al provvedimento conclusivo del procedimento, emanato dal SUAP stesso;

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/13 **ha durata di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo emanato dal SUAP competente.**

Il rispetto dei tempi previsti nelle prescrizioni decorre dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP competente.

Le comunicazioni relative agli assolvimenti delle prescrizioni contenute nei pareri devono essere veicolate direttamente agli Enti e/o Servizi responsabili degli specifici pareri rilasciati e confluiti nel presente atto, senza intermediazione del SUAP o del Servizio 4 Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale che non è responsabile della verifica della osservanza alle prescrizioni contenute nei citati pareri.

Il presente provvedimento e relativi allegati devono sempre essere custoditi in originale in formato elettronico presso l'impianto, congiuntamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia.

Ai fini del rinnovo del presente atto, il titolare dello stesso, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità Competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/13.

Qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata all'istanza ovvero in caso di modifiche dell'attività o degli impianti o di variazione della titolarità, devono essere preventivamente comunicate dal Gestore all'Autorità competente, mediante comunicazione tramite SUAP che ne informerà, per la valutazione di competenza circa la sostanzialità o meno della modifica, i Servizi/Enti che hanno rilasciato i pareri confluiti nel presente atto. E' fatto salvo quanto indicato dall'Autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.

Il Gestore che intende effettuare una modifica sostanziale, come definita dall'art. 2 comma g del D.P.R. 59/13, dovrà presentare una nuova domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/13.

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione, da parte del Servizio/Ente competente, delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La società R.I.M.E. 1 SRL è tenuta al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati.

Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi. Il richiedente è tenuto ad ottenere ulteriori pareri o autorizzazioni eventualmente previsti dalle leggi vigenti.

Nel presente atto, adottato ai soli fini della trasmissione al SUAP, competente al rilascio del provvedimento conclusivo di AUA, confluiscono i pareri di cui alla nota rif. 14499 del 05/10/2015 del Servizio n. 3 della Città metropolitana di Roma Capitale (ad esclusione della attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione in regime di autorizzazione ordinaria, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 non oggetto del presente atto in quanto non ricadente nel regime di AUA) e rif. 15077 del 16/09/2014 del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Roma (ora Città metropolitana

di Roma Capitale) la cui responsabilità ricade in capo ai responsabili del procedimento e dei Servizi indicati in premessa o indicati nelle note stesse;

Il presente atto non esprime alcun giudizio di merito circa i pareri e atti rilasciati dai competenti Servizi/Enti, che vengono acquisiti secondo i principi della buona fede amministrativa e la cui responsabilità ricade in capo ai rispettivi responsabili del procedimento.

La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge 241/90.

Il presente atto è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni. Laddove i fatti rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Città Metropolitana di Roma Capitale alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Lazio o al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola CAMUCCIO



PROVINCIA
DI ROMA

DIPARTIMENTO IV “Servizi di tutela e
valorizzazione dell’Ambiente ”

SERVIZIO 3 “Tutela aria ed energia ”

IL DIRIGENTE, Arch. Luca Campofelice



A.O.O. Città metropolitana di Roma Capitale

Ufficio ____ Anno 2015 Classificazione PTA 4.6

Fascicolo _____

N. _____ **DATA** _____

Al Dirigente del Servizio 4 “Procedimenti integrati
e sanzioni ambientali”

Dipartimento IV “Servizi di Tutela e valorizzazione
dell’Ambiente”

Dott.ssa Paola Camuccio

SEDE

responsabile dell’istruttoria e del
procedimento: dott.ssa Raffaella Ruggeri

OGGETTO:

Parere ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 Parte V, art. 269, comma 8 e ss.mm.ii. in materia di tutela dell’aria dall’inquinamento, per l’adozione di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Società Rime1 Srl, per uno stabilimento sito nel Comune di Roma Capitale, via della Magliana 1098, cap 00148 (prat.n. 11995, rif. prat. Serv. 4 n. 20161).

Con riferimento alla domanda di autorizzazione presentata dalla Società Rime1 Srl con stabilimento sito nel Comune di Roma Capitale, via della Magliana 1098, cap 00148 inoltrata, ai sensi dell’art. 269, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V, si allega alla presente il parere di questo Servizio.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio

arch. Luca Campofelice

Ai sensi dell'art.21 del d.lgs 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento IV Servizio 3.



Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma
tel. 06.67663366 fax 06.67663391
e-mail: dip4servizio3@provincia.roma.it



OGGETTO: Parere ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 Parte V, e ss.mm.ii. in materia di tutela dell’aria dall’inquinamento, per l’adozione di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Società Rime1 Srl, per uno stabilimento sito nel Comune di Roma Capitale via della Magliana 1098, cap 00148 (prat.n. 11995, rif. prat. Serv. 4 n. 20161).

Visti:

le risultanze dell’istruttoria effettuata ai sensi dell’art. 3 della L.241/90 e s.m.i. dalla Dott.ssa Raffaella Ruggeri e dal responsabile del procedimento dalla Dott.ssa Raffaella Ruggeri;

il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” emanato al fine di prevenire e limitare l’inquinamento atmosferico prodotto da varie tipologie di impianti

la Legge della Regione Lazio del 06/08/1999, n. 14/b, Capo III, Sezione VI, art. 112 che ha delegato alle Amministrazioni Provinciali l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per gli impianti già esistenti, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse;

presa visione:

dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata da questa Amministrazione con D.D. R.U. 306 del 30/01/2012 ai sensi del D.Lgs 03/04/2006, n. 152, Parte V ss.mm.ii. alla Società Rime1 Srl, Partita IVA 04764321008 con sede legale sita in Roma, via della Magliana 1098, cap 00148 nella persona del sig. Roberto Marsicola in qualità di gestore dello stabilimento sito in Roma, via della Magliana 1098, cap 00148;

della documentazione tecnica allegata alla istanza di AUA ricevuta al protocollo della Provincia di Roma ora Città Metropolitana di Roma Capitale Prot.92265/14 del 07/07//2014 (Prot. SUAP n.43572 del 27/06/2014);

- che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera consistente solamente nella copia della DD RU 306 del 30/01/2012;

della richiesta di documentazione integrativa per l’espressione del parere di competenza comunicato al Servizio 4 con nota rif.18995 del 12/10/2014;

della documentazione integrativa, acquisita dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con prot.n.861 del 07/01/2015 composta da:

- autorizzazione n.61 del 17/11/2005 del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nel Territorio della Regione Lazio



- rinnovo dell'autorizzazione n.61 del 17/11/2005 del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio avvalendosi dell'art. 209 comma 1 del D.Lgs 152/06 che prevede per le società provviste di certificazione UNI EN ISO 14001 una autocertificazione resa alle autorità competenti ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445;
- relazione e progetto sulle emissioni in atmosfera datato dicembre 2014 firmato dall' Ing. Stefano Cicerani;

dell'ulteriore documentazione integrativa pervenuta in data 26/01/2015 (Prot. 9760) alla Città Metropolitana di Roma Capitale composta dalla planimetria generale dello stabilimento "rilievo stato dei luoghi al 17 Dicembre 2014"

considerato che:

dall'esame della documentazione presentata si ha il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e che, pertanto, esistono i presupposti per il rilascio del presente parere;

si esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Società Rime1 Srl, per uno stabilimento Partita IVA 04764321008 con sede legale sita in nel Comune di Roma Capitale via della Magliana 1098, cap 00148 nella persona del sig. Roberto Marsicola in qualità di gestore dello stabilimento sito nel Comune di Roma Capitale via della Magliana 1098, cap 00148, specificatamente adibito all'attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione in regime di autorizzazione ordinaria, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e di rifiuti di legno previsti dall'allegato 1, sub-allegato 1, punto 9.1 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.

attraverso le operazioni: per i rifiuti da C&D(costruzione e demolizione) di messa in riserva, selezione, frantumazione, vagliatura con 1(uno) punto di emissione munito di sistema di abbattimento
per i rifiuti lignei attraverso la messa in riserva e la frantumazione con 1 (uno) punto di emissione previsto di sistema di abbattimento;

E' fatto obbligo, alla Società Rime1 Srl, di rispettare i seguenti obblighi di legge:

- a) per effetto della delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 261 del 03/06/1997, le prime analisi ai camini devono essere effettuate dall' A.R.P.A. Lazio sede di Roma Servizio Aria Unità Emissioni, via Giuseppe Saredo n. 52, a fronte del pagamento delle misure secondo il tariffario della Regione Lazio, l'intervento dell'A.R.P.A. deve essere richiesto due mesi prima della data prevista per l'esecuzione dei prelievi analitici. Qualora l' A.R.P.A. comunichi di non poter procedere all'esecuzione delle analisi è data facoltà



Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma
tel. 06.67663366 fax 06.67663391
e-mail PEO: dip4servizio3@provincia.roma.it
PEC :protocollo@pec.provincia.roma.it

alla società, entro il termine di esecuzione delle stesse, di avvalersi di altri soggetti anche privati;

- b) la società dovrà comunicare alla Provincia di Roma, al Comune ed all'ARPA Lazio sede di Roma Servizio Aria Unità Emissioni, la cessazione dell'attività dello stabilimento autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso;

E' fatto obbligo, alla Società Rime1 Srl, di rispettare le seguenti prescrizioni:

1. utilizzare, per la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di prelievo ed analisi secondo le indicazioni dei manuali UNI ed i metodi utili alla corretta verifica dei limiti di emissione;
2. rispettare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, secondo quanto disposto dall'Allegato VI degli allegati alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
3. dotare i condotti di scarico delle emissioni di idonee prese, posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nei Manual UNI, con opportuna chiusura per il campionamento degli effluenti, fatte salve eventuali nuove indicazioni legislative e/o di buona tecnica;
4. effettuare i controlli analitici delle emissioni in atmosfera nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
5. garantire, altresì, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto nel rispetto dei limiti imposti e fissati nell'autorizzazione, in tutte le condizioni di funzionamento;
6. sospendere le lavorazioni, dandone immediata comunicazione al Servizio 3 "Tutela Aria ed Energia", nel caso in cui si verifichino anomalie di funzionamento od interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento delle emissioni inquinanti, fino alla rimessa in perfetta efficienza dello stesso;
7. eseguire sul punto di emissione autorizzato, con **cadenza annuale** ed a carico del gestore, le misure delle emissioni inquinanti ed inoltrare, all'Amministrazione Provinciale di Roma, Dipartimento IV "Servizi di Tutela Ambientale", Servizio III "Tutela Aria ed Energia", via Tiburtina 691, 00159 Roma, copia del certificato di analisi relativo al **primo anno** di esercizio dell'impianto dopo l'autorizzazione; mentre i successivi certificati analitici devono essere conservati presso l'insediamento produttivo ed allegati al registro di seguito indicato e posti a disposizione degli organi di controllo;
8. il gestore deve comunicare al Servizio 3 "Tutela Aria e Energia" ed all'ARPA Lazio sede di Roma, Servizio Aria, Unità Emissioni, via Giuseppe Saredo 52, 00173 Roma, entro **24 ore**, l'accertamento di eventuali difformità nei controlli di propria competenza;



Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma
tel. 06.67663366 fax 06.67663391
e-mail PEO: dip4servizio3@provincia.roma.it
PEC :protocollo@pec.provincia.roma.it

EMISSIONE E/1
(impianto frantumazione rifiuti C&D)

A	portata normalizzata secca	Nmc/h	2000
B	temperatura al punto di prelievo	°C	amb
C	polveri totali	mg/Nmc	18
D	altezza del punto di emissione	m	9.00

EMISSIONE E/2
(impianto frantumazione rifiuti lignei)

A	portata normalizzata secca	Nmc/h	600
B	temperatura al punto di prelievo	°C	amb
C	polveri totali	mg/Nmc	18
D	altezza del punto di emissione	m	4

9. gli impianti devono essere gestiti limitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse e fugitive dalle lavorazioni autorizzate. In particolare la Società dovrà conformarsi a quanto previsto dall'allegato V della Parte V del D.Lgs. 152/06 "emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti" in dettaglio:

- ✧ dovranno essere realizzati lungo il perimetro dell'insediamento dei terrapieni coperti di verde o piantagioni o barriere frangivento onde limitare il trasporto delle polveri verso l'esterno dello stesso;
- ✧ dovranno essere coperti i nastri trasportatori;
- ✧ -i gruppi di lavorazione tipo vagli frantumatori, tramogge di carico, dovranno essere coperti con intelaiatura metallica e teli in PVC;
- ✧ -dovranno essere impermeabilizzate le zone critiche, dove vengono effettuate le operazioni di recupero con pavimentazione continua adeguata;
- ✧ per limitare le emissioni di polvere durante la movimentazione del materiale recuperabile polverulento si dovrà provvedere alla loro umidificazione;
- ✧ nello scarico dei rifiuti dovrà essere previsto il mantenimento di una bassa velocità di uscita e di una adeguata altezza di caduta;
- ✧ dovranno essere realizzate delle coperture sulla sommità e su tutti i lati cumuli di materiale sfuso, incluse anche tutte le attrezzature ausiliarie;
- ✧ le strade di accesso all'insediamento produttivo devono essere mantenute sufficientemente umide nei periodi di siccità;



Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma
tel. 06.67663366 fax 06.67663391
e-mail PEO: dip4servizio3@provincia.roma.it
PEC :protocollo@pec.provincia.roma.it

La Società, dovrà, nell'arco dei sei mesi successivi al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, presentare a questo Servizio la documentazione tecnica e fotografica attestante la messa a norma del camino E1 sia per quanto riguarda l'altezza che per quanto riguarda le prese di campionamento, la copertura dei nastri, la completa copertura del vaglio,;
Inoltre dovrà effettuare una campagna di monitoraggio analitica (almeno 5 giorni consecutivi) attestante il rispetto dei valori limite di emissione.

Il certificato di analisi relativo alle misure effettuate al camino, dovrà essere trasmesso, a questo Servizio, entro e non oltre 15 giorni dall'effettuazione delle analisi suddette.

Eventuali proroghe temporali, potranno essere concesse da questa Amministrazione solo a seguito di motivata richiesta, presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza; tale richiesta dovrà essere inviata, per conoscenza, al Comune ed all'Arpa Lazio;

10. nel caso si verificasse un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione il gestore dell'impianto, entro le **8 ore** successive all'evento deve darne comunicazione al Servizio 3 "Tutela Aria ed Energia", che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività od imporre altre prescrizioni; il gestore dell'impianto ha l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto entro il più breve tempo possibile;
11. i camini ed i punti di emissione dovranno essere immediatamente identificati con la numerazione adottata nella presente autorizzazione, mediante iscrizione visibile con vernice di colore contrastante;
12. di garantire l'accessibilità alle prese di misura tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e di garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni ed igiene del lavoro;
13. dovranno essere riportati su un apposito registro, ai sensi dell'Allegato VI, commi 2.7 e 2.8, degli allegati alla Parte V del D.L.gs. 03/04/2006, n. 152, ogni interruzione del normale funzionamento del sistema di abbattimento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento dell'impianto produttivo, nonché i dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione i cui certificati devono essere allegati allo stesso; tale registro deve essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo;
14. le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione delle *emissioni inquinanti* e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc.). Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
15. con il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale si intende revocato il provvedimento autorizzativo D.D. R.U. 306 del 30/01/2012 solamente per la parte pertinentela Società Rime1 Srl, rilasciato dal Servizio 3 "Tutela Aria ed energia" del Dipartimento IV°



Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma
tel. 06.67663366 fax 06.67663391
e-mail PEO: dip4servizio3@provincia.roma.it
PEC :protocollo@pec.provincia.roma.it

Ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V le prescrizioni riportate nel presente parere possono essere modificate a seguito di variazioni apportate alla migliore tecnica disponibile, nonché alla situazione ambientale locale.

Per quanto non espressamente riportato nel presente parere dovrà essere fatto riferimento al D.Lgs 03/04/2006, n. 152, Parte V ss.mm.ii..

Il Dirigente
Arch. Luca Campofelice

Ai sensi dell'art.21 del d.lgs 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento IV Servizio 3.



Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma
tel. 06.67663366 fax 06.67663391
e-mail PEO: dip4servizio3@provincia.roma.it
PEC :protocollo@pec.provincia.roma.it



Roma, 15/09/2014



A.O.O. Provincia di Roma – Ufficio

Anno 2014 Classificazione PTA

Fascicolo.....

N. Data

Al Dirigente del Servizio 4 – Dipartimento IV

Dott.ssa Paola Camuccio

SEDE

Responsabile del procedimento: F.S.T. Francesco Masi

Oggetto: Ditta: RIME 1 S.r.l. - Domanda per Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) in sostituzione della "comunicazione di rinnovo attività art. 214-216 D.Lgs 152/06 - Impianto sito nel Comune di Roma in Via della Magliana n. 1098, c.a.p. 00148 località Ponte Galeria.

Num. Identificativo Pratica Provincia Roma: n. 20161 del 18/07/2014;

Ricevuta al num. di prot. Provincia di Roma: n.0092265 del 07/07/2014;

Ufficio SUAP: Comune di Roma prot.n.43572 del 27/06/2014;

Premesso che, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, il Sig. Marsicola Roberto, Legale Rappresentante della Ditta RIME 1 S.r.l., con sede legale nel Comune di Roma (RM) in Via **della Magliana n. 1098, c.a.p. 00148**, in data 27/06/2014 con prot. N° 43572 ha presentato all'Ufficio SUAP del Comune di Roma, ai sensi dell'art. 3 co. 1 del D.P.R. 59/13, un'istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)" in sostituzione della comunicazione di rinnovo attività" ex art. 214-216 D.Lgs 152/06 per un impianto adibito al recupero di rifiuti non pericolosi, sito nel Comune di Roma in Via **della Magliana n. 1098, c.a.p. 00148**;

visto che la suddetta domanda, acquisita dal Servizio 4 del Dip. IV della Provincia di Roma con prot.

n° 0092265 del 07/07/ 2014, è stata trasmessa a questo Servizio in data 27/06/2014 con prot. n° 43572 per l'emanazione del parere di competenza (con assegnazione per il parere istruttorio del 24/07/ 2014) ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

visto il D.Lgs 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni "Norme in materia ambientale" - Parte Quarta – che detta norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, ed in particolare gli artt. 214 e 216, inerenti le operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata;

visto il D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/06, che detta le norme tecniche in base alle quali le attività di recupero di rifiuti non pericolosi sono sottoposte alle procedure semplificate;

Vista la determinazione dirigenziale R.U. N.2012 del 30/04/2013 di rinnovo dell'iscrizione al n.426 del registro delle imprese per il recupero di rifiuti in procedura semplificata, **che specifica quanto segue:**

"P u n t o 9 . 1 d e l D . M . 0 5 . 0 2 . 1 9 9 8 - T i p o l o g i a : r i f i u t i d i l e g n o e s u g h e r o
~ Quantità annua complessiva dichiarata: 1 0 7 5 0 t o n n e l l a t e / a n n o

CER 191207 per una quantità annua dichiarata di 2000 tonnellate/anno

CER 030105 per una quantità annua dichiarata di 50 tonnellate/anno

CER 150103 per una quantità annua dichiarata di 1200 tonnellate/anno

CER 170201 per una quantità annua dichiarata di 6000 tonnellate/anno

CER 200138 per una quantità annua dichiarata di 1500 tonnellate/anno

per operazione di recupero individuata come R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da RI a R12)."

I rifiuti sopra individuati sono destinati ad essere sottoposti alla successiva operazione di recupero R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi) in modo effettivo ed oggettivo (comma 11 art. 216 D.Lgs 152/06 e comma 3 art. 3 D.M. 05.02.1998) presso impianto che deve essere iscritto/autorizzato ad effettuare tale operazione in conformità al D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

Questo Servizio, limitatamente agli aspetti di competenza, esprime parere favorevole per il rilascio, in sostituzione della comunicazione di rinnovo attività ex art.214-216 D.Lgs.152/06, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n.59 del 13/03/2013 alla Ditta RIME 1 S.r.l. con sede legale nel Comune di Roma (RM) in Via della Magliana n.1098, cap.00148, il cui Legale Rappresentante è il Sig. Marsicola Roberto, nel rispetto delle modalità previste dalle norme tecniche del D.M. 05/02/1998 medesimo e s.m.i. a condizione che la ditta comunichi che l'attività di recupero rifiuti verrà svolta senza modifiche rispetto a quanto riportato nella D.D. R.U. N.2012 del 30/04/2013;

Nell'allegato (G2-Rinnovo comunicazione) dell'istanza A.U.A. non sono infatti riportati i codici CER e le relative quantità, che la ditta intende sottoporre all'operazione di recupero individuata come R13 (messa in riserva) di cui al punto 1.1.3 let. b) dell'All. 1 Sub. 1 al D.M. 05.02.1998e s.m.i.

Si rammenta che la Ditta dovrà adeguare le garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. Lazio n° 239 del 17 aprile 2009 secondo le modalità stabilite dalla delibera medesima.

Le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/98 e successive modifiche e integrazioni fino al completamento delle operazioni di recupero medesime.

La Ditta è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto annuale di cui all'art. 214 co. 6 del D.Lgs 152/06 secondo quanto disposto dal D.M. 21 luglio 1998 n° 350.

In relazione alle operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06 si intende come modifica sostanziale la variazione dei seguenti elementi: tipologia dei rifiuti trattati, quantità, operazioni di recupero.

L'attività di recupero rifiuti è classificata dal D.Lgs. 152/06 art. 269 tra le industrie insalubri e pertanto l'interessato ha obbligo del rispetto di quanto previsto per l'attività di industria insalubre dal T.U.LL.SS. di cui al R.D. n. 1265 del 27/7/34.

Nello svolgimento delle attività di recupero dovranno essere attuate le necessarie protezioni ed applicate le misure di sicurezza per il rispetto e l'osservanza delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni.

L'impianto deve essere dotato di misure per la prevenzione incendi secondo quanto previsto dalla normativa di settore in vigore.

La Ditta dovrà in ogni caso operare nel pieno rispetto della normativa ambientale e dovrà adeguare l'impianto e l'esercizio dello stesso ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale che dovessero subentrare.

Il presente parere è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, in attuazione degli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06 e del D.M. 05.02.1998 così come modificato dal D.M. 186/06 fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente parere non esime il proponente dall'acquisizione di tutti i visti, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dalla normativa vigente per gli impianti industriali e di gestione di rifiuti nonché per la realizzazione dell'opera.

Cordiali saluti.

Per Il Direttore
Ing. Claudio Vesselli
Arch. Luca Campofelice

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento IV "Servizi di tutela e valorizzazione dell'ambiente" – Ufficio di Direzione